

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2435

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa della deputata L'ABBATE

Disposizioni in materia di riutilizzazione delle acque reflue affinate, trasportate mediante mezzi mobili, per usi diversi da quello agricolo

*Presentata il 29 maggio 2025*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge nasce dalla necessità di affrontare una delle criticità più urgenti che affliggono il Paese: la scarsità della risorsa idrica in aree ad alta vulnerabilità ambientale, tra cui il territorio della regione Puglia.

L'insufficienza dell'approvvigionamento idrico convenzionale, determinata da una combinazione di scarsa disponibilità di risorse superficiali e sotterranee, crescente domanda plurisetoriale e infrastrutture di distribuzione non capillari, incide in maniera strutturale su vaste aree del territorio pugliese. Gli effetti si manifestano su più piani: dalla produttività agricola alla gestione urbana, fino alla tutela ambientale e al benessere delle comunità locali.

In tale contesto, una delle risposte più efficaci è rappresentata dalla riutilizzazione delle acque reflue affinate. Alcuni impianti regionali, come anche in altri ter-

ritori italiani, sono dotati di stazioni di affinamento capaci di garantire la qualità dell'acqua secondo i requisiti igienico-sanitari vigenti. Tuttavia, l'assenza di una rete di distribuzione fissa limita fortemente la possibilità di mettere a disposizione tale risorsa rigenerata, vanificando le potenzialità di un modello virtuoso di economia circolare.

L'utilizzo di mezzi mobili, come le autobotti o le autocisterne, rappresenta una soluzione concreta per superare tale criticità, permettendo la consegna dell'acqua affinata nei luoghi di effettiva utilizzazione. A oggi, però, solo la disciplina della riutilizzazione agricola prevede modalità di trasporto mobile, mentre per gli usi civili, ambientali o industriali permane un quadro normativo lacunoso che vincola la distribuzione alla presenza di infrastrutture fisse.

La presente proposta di legge introduce, quindi, una disciplina organica che consente il trasporto mediante mezzi mobili di acque reflue affinate anche per usi diversi da quello agricolo, fissando requisiti stringenti in materia di qualità, tracciabilità e autorizzazioni sanitarie. Inoltre, si autorizza il Governo a provvedere all'adeguamento della normativa secondaria, in particolare del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio 12 giugno 2003, n. 185, per renderlo coerente con il nuovo quadro legislativo.

L'obiettivo è offrire alle regioni, e in particolare a quelle maggiormente esposte al rischio idrico strutturale, uno strumento normativo chiaro, moderno ed efficace, idoneo a valorizzare le risorse esistenti e a migliorare la gestione della risorsa idrica in una prospettiva di resilienza climatica e sostenibilità.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. Al fine di favorire una gestione sostenibile e circolare della risorsa idrica, la presente legge reca disposizioni in materia di riutilizzazione delle acque reflue affinate, consentendone il trasporto mediante mezzi mobili, anche per usi diversi da quello agricolo. Le disposizioni della presente legge si applicano nel rispetto dei principi di sicurezza igienico-sanitaria, tracciabilità e gestione del rischio, tenendo conto delle situazioni di vulnerabilità ambientale e scarsità idrica in determinati territori.

## Art. 2.

*(Disposizioni in materia di riutilizzazione delle acque reflue affinate, trasportate mediante mezzi mobili, per usi diversi da quello agricolo)*

1. Nei casi in cui non sia disponibile una rete fissa di distribuzione, è consentito il trasporto di acque reflue affinate mediante mezzi mobili, anche per usi diversi da quello agricolo, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) l'acqua deve soddisfare, al momento del carico, i requisiti qualitativi stabiliti dalla normativa vigente per lo specifico uso previsto;

b) le condizioni di trasporto devono essere idonee a prevenire le contaminazioni, assicurando la tracciabilità documentale dell'intero percorso dal punto di carico a quello di utilizzazione;

c) le modalità operative devono essere approvate dall'autorità sanitaria territorialmente competente;

d) i gestori degli impianti di affinamento devono redigere un piano di ge-

stione del trasporto, da trasmettere alle autorità ambientali e sanitarie competenti per i relativi controlli.

### Art. 3.

*(Adeguamento delle disposizioni regolamentari)*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185, al fine di adeguare le norme ivi contenute ai seguenti principi:

a) aggiornare le definizioni e gli ambiti di applicazione, comprendendo espressamente il trasporto mediante mezzi mobili anche per usi diversi da quello agricolo;

b) stabilire le caratteristiche tecniche minime e i requisiti dei veicoli abilitati al trasporto di acque reflue affinate;

c) disciplinare le modalità di autorizzazione, tracciabilità, monitoraggio e controllo, in coerenza con i principi stabiliti dalla normativa dell'Unione europea in materia di riutilizzazione idrica.

### Art. 4.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

